

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4183 del 18/08/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3671 DEL 05/08/2020, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 ĩ DITTA VILLA GIARDINO DEI F.LLI BERSANI SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO BOVINE DA LATTE SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO (PC), LOC. VILLA GIARDINO, FRAZIONE SAN POLO.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4380 del 18/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciotto AGOSTO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3671 DEL 05/08/2020, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 – DITTA VILLA GIARDINO DEI F.LLI BERSANI SOCIETA' AGRICOLA.

ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO BOVINE DA LATTE SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO (PC), LOC. VILLA GIARDINO, FRAZIONE SAN POLO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3671 del 05/08/2020, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 9603 del 07/08/2020 (acquisito al prot. Arpa n. 120131 del 20/08/2020), per l'attività di "allevamento bovine da latte" svolta dalla ditta VILLA GIARDINO DEI F.LLI BERSANI SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00873420335) nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, Loc. Villa Giardino, Fraz. San Polo (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione per gli scarichi di acque reflue, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 5053 del 22/10/2020 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 3671/2020, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera", "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" e

“comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n. 447”, rilasciata dal SUAP dell’Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 12761 del 28/10/2020, acquisito al prot. Arpae n. 155766 in pari data;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 98867 del 15/06/2022, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, l’istanza di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta VILLA GIARDINO DEI F.LLI BERSANI SOCIETA’ AGRICOLA (C.F. 00873420335), per le seguenti matrici:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (*proseguimento senza modifiche*);
- autorizzazione per gli scarichi di acque reflue, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (*proseguimento senza modifiche*);
- comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (modifica non sostanziale);
- comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n. 447 (*proseguimento senza modifiche*);

- nella suddetta istanza è stata dichiarata la contestuale presentazione al Comune di variante non sostanziale alla procedura abilitativa semplificata (PAS) per il progetto di modifica dell'impianto di produzione di energia mediante biogas;

- con nota prot. n. 100551 del 17/06/2022 è stata trasmessa l’istanza al Comune di Podenzano, comunicando che, essendo stata presentata al Comune domanda di variante non sostanziale alla PAS, si tratta di istanza con “richiesta di ulteriori titoli abilitativi”;

- con la medesima nota è stato pertanto chiesto al Comune di verificare l'applicazione dell’art. 6 del D.lgs. 28/2011, in base al quale compete al Comune l'indizione della Conferenza dei Servizi, nell’ambito della quale l’adozione dell’AUA costituisce endoprocedimento;

- con nota del Comune di Podenzano prot. n. 6344 del 24/06/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 105388 del 27/06/2022, è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l’esame della variante non sostanziale alla PAS, per la modifica dell’impianto di produzione di energia mediante biogas di potenza pari a 300 kW, alimentato da reflui zootecnici aziendali, presentata dalla Ditta VILLA GIARDINO DEI F.LLI BERSANI SOCIETA’ AGRICOLA (C.F. 00873420335), comprendente l’endoprocedimento relativo all’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell’art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013;

Atteso che:

- nell’ambito della suddetta Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Podenzano, questa Agenzia, con nota prot. n. 106676 del 28/06/2022, ha richiesto la documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 120710 del 20/07/2022 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;

Rilevato che dall’istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice “utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento” (rif. Attività n. 7 del 29/07/2022 Sinadoc 22440/2022) risulta che:

a. l’azienda svolge attività di allevamento di bovini da latte, nel sito in oggetto (cod Ausl 035PC011), collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati;

b. presso l’allevamento è presente un impianto di digestione anaerobica degli effluenti zootecnici e biomasse (di tipo "agrozootecnico"), con produzione di energia per la potenza di 300 kWe;

c. la consistenza dell’allevamento, autorizzata con l’AUA D.D. n. 3671/2020 e s.m.i, è pari a 712 capi così suddivisi:

Bovine da latte: n. 337 capi
Capi da rimonta: n. 245 capi
Vitelli: n. 130 capi;

d. la ricetta di alimentazione dell’impianto di digestione è la seguente:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA’ AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECONICO (liquame e letame bovino aziendale, acque reflue di mungitura): 12.140 t/a
PRODOTTI DA ATTIVITA’ AGRICOLA (ad esempio insilato di triticale, insilato di mais): 3.000 t/a;
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA’ ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
ACQUE REFLUE E METEORICHE: 1665 t/a;

TOTALE: 16.805 t/anno;

e. la modifica richiesta consiste:

- nella realizzazione di una nuova platea scoperta di accumulo temporaneo del letame in prossimità della tramoggia di carico delle biomasse palabili;
- nello spostamento della platea coperta del solido separato e del separatore;
- nell'aumento del volume della vasca di stoccaggio finale scoperta del digestato liquido chiarificato che passa da m 28 a m 30;

f. per la conservazione degli effluenti zootecnici l'allevamento sono previste quattro vasche, di cui la prima dotata di copertura con raccolta del biogas residuo, una platea coperta (di 462 mq) per lo stoccaggio del digestato solido separato ed una platea scoperta per la conservazione del letame asportato dalle lettiere, in attesa del caricamento nel digestore (di 940 mq);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, come riportato al punto 2) del dispositivo del presente atto, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3671 del 05/08/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 9603 del 07/08/2020, (come già aggiornata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 5053 del 22/10/2020 rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 12761 del 28/10/2020) alla ditta VILLA GIARDINO DEI F.LLI BERSANI SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00873420335) per l'attività di "allevamento bovine da latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, Loc. Villa Giardino, Fraz. San Polo (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione per gli scarichi di acque reflue, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n. 447;

2. di sostituire il punto 4) del dispositivo dell'AUA di cui alla suddetta d.d. n. 3671/2020 con il seguente:

"4. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

1. al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale la ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
2. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
3. i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
4. l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;

5. il funzionamento dell'impianto di digestione anaerobica da 300 kW e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque reflue di mungitura): 12.140 t/a
- PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio insilato di triticale, insilato di mais): 3.000 t/a;
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
- ACQUE REFLUE E METEORICHE: 1665 t/a;
- TOTALE: 16.805 tonn/anno;

6. l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;

7. con cadenza annuale dovranno essere trasmesse all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato "agro zootecnico" per i parametri stabiliti in Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche, che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;

8. prima della messa a regime del nuovo assetto aziendale deve essere elaborato il Piano di monitoraggio, così come previsto dalla DGR 1495/2011, che dovrà illustrare anche le modalità e le frequenze del controllo quali-quantitativo degli effluenti trattati nell'impianto di digestione e la verifica dei quantitativi effettivi prodotti di digestato chiarificato e separato”;

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. n. 3671 del 05/08/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 9603 del 07/08/2020, (come aggiornata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 5053 del 22/10/2020 rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 12761 del 28/10/2020) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al Suap ed al Comune di Podenzano per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero (provvedimento conclusivo prot. n. 9603 del 07/08/2020);
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4, comma 4 del DPR 59/2013, sarà rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.